

DECISIONE N. 70/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 gennaio 2008
concernente un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 135,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) Nel quadro dell'Agenda di Lisbona, la Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad aumentare la competitività delle imprese che operano in Europa. A norma della decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC) ⁽³⁾, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assicurare sistemi di informazione e di comunicazione efficaci, efficienti ed interoperabili per lo scambio di informazioni tra le amministrazioni pubbliche e i cittadini della Comunità.

⁽¹⁾ GU C 318 del 23.12.2006, pag. 47.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 12 dicembre 2006 (GU C 317 E del 23.12.2006, pag. 74), posizione comune del Consiglio del 23 luglio 2007 (GU C 242 E del 16.10.2007, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo dell'11 dicembre 2007 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 144 del 30.4.2004, pag. 65; rettifica nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

(2) L'iniziativa paneuropea di governo elettronico prevista dalla decisione 2004/387/CE richiede misure intese a rendere più efficace l'organizzazione dei controlli doganali e ad assicurare la trasmissione di un flusso ininterrotto di dati al fine di rendere più efficienti le procedure di sdoganamento, di ridurre gli oneri amministrativi, contribuire alla lotta contro la frode, la criminalità organizzata e il terrorismo, tutelare gli interessi sul piano fiscale, proteggere la proprietà intellettuale e il patrimonio culturale, aumentare la sicurezza delle merci e del commercio internazionale e migliorare la salvaguardia della sanità pubblica e dell'ambiente. A tale scopo, è fondamentale prevedere tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) aventi finalità doganali.

(3) La risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 2003 relativa alla creazione di un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane ed il commercio ⁽⁴⁾, che ha fatto seguito alla comunicazione della Commissione su un ambiente semplificato e privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, invita la Commissione ad elaborare, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un piano strategico pluriennale inteso a creare un ambiente doganale elettronico, coerente e interoperabile per la Comunità. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, prevede l'uso di procedimenti informatici per la presentazione delle dichiarazioni sommarie e per lo scambio di dati tra le autorità doganali, allo scopo di basare i controlli a livello doganale su sistemi automatizzati di analisi dei rischi.

(4) Di conseguenza, occorre stabilire gli obiettivi da conseguire con la creazione di un ambiente privo di supporti cartacei per le dogane e il commercio, come pure la struttura, i mezzi e i termini all'uopo necessari.

(5) La Commissione dovrebbe attuare la presente decisione in stretta collaborazione con gli Stati membri. È pertanto necessario precisare le responsabilità e le mansioni per ciascuna delle parti interessate nonché adottare disposizioni in merito alla ripartizione delle spese tra la Commissione e gli Stati membri.

⁽⁴⁾ GU C 305 del 16.12.2003, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).